



# CITTA` DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)  
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>UFFICIO PERSONALE</b>		
<b>626</b>	<b>05-08-2024</b>	<b>81</b>
N. di registro generale	Data	Numero Interno

<b>OGGETTO:</b>	<b>ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024</b>
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- il fondo risorse decentrate dall'anno 2023 è disciplinato dall'art. 79 del CCNL 2019/2021.

Dato atto, le risorse del fondo risorse decentrate risultano suddivise in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 51 del 09.01.2024 ad oggetto " ART. 79 CO. 1 CCNL 16.11.2022 COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024 PARTE STABILE E IMPEGNO SPESA" si è provveduto alla determinazione del fondo risorse decentrate, parte stabile, per l'anno 2024 in complessivi € 682.199,29.

Dato atto che, come da previsione dell'art. 79, commi 1 e 1-bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
  - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1 CCNL 2016/18);
  - Risorse stabili di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (01/04/2023), rapportate al part time, in caso di part time originario (CFL ARAN 223);

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”*;

Dato atto, altresì, che con orientamento applicativo CFL 211 l'Aran ha affermato che *“Come si evince dalla formulazione letterale della disposizione, l'incremento di natura variabile previsto dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022 decorre dal 2022, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022); pertanto, tale incremento può essere deciso dagli enti anche negli anni successivi, fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio”*.

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 (decurtazione consolidata);

- l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all’art 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- l’art. 11 del d.lgs. 135/2018: *“In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
  - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
  - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- l’art. 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell’articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell’articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art. 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

- art. 79, comma 1-*bis*, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art. 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative/elevate qualificazioni, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- incremento di cui all'art 8, comma 3, del D.L. 13/2013
- specifiche disposizioni di legge – art. 67 co. 3 let. c) compensi avvocatura, alle attività svolte per conto dell'ISTAT;
- art. 67 comma 3 lettera a) CCNL 21.05.2018 le somme corrisposte da terzi per la celebrazione dei matrimoni con rito civile, al personale assegnato al relativo servizio, secondo quanto previsto dall'art.43, comma 4 L.449/1997.

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano per il comune di Follonica:

- fondo del personale dirigente;
- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa/ elevata qualificazione;
- salario accessorio del Segretario Generale;
- fondo del lavoro straordinario;

Evidenziato che la RGS, con circolari n. 18/2021, n. 25/2022 e 8/2023, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata.

Preso atto che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e se ne darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale.

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato:

- dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € 86.827,29;
- dalla decurtazione € 11.037,66 per riduzione stabile pari al trattamento economico storicizzato del personale cessato comandato a seguito del processo di esternalizzazione dei servizi relativi al sistema dell'assistenza sociale del Comune di Follonica, che dall'anno 2010 sono gestiti direttamente dal Consorzio Società della Salute delle Colline Metallifere riduzione dovuta per esternalizzazione Servizio Sociale.

Richiamato l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

*«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»*;

Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emessi al 31/12/2024, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è *inferiore* (123,96 unità) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (128,36 unità rapportate alla percentuale di part time).

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 *non può essere adeguato in aumento*, come rappresentato nella tabella che segue, di calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, di seguito riportata:

<b>LIMITE 2016</b>	<b>694.532,00</b>		
fondo risorse decentrate 2018	569.649,00		
Risorse non soggette al limite	49.562,50		
Totale fondo risorse decentrate 2018	520.086,50		
budget p.o. 2018	174.447,00		
<b>totale 2018</b>	<b>694.533,50</b>		
n. dipendenti 31/12/2018 tempo indeterminato con part	128,36		
<b>QMP - quota media pro capite</b>	<b>5.410,97</b>		
<b>ANNO 2024 - solo dipendenti tempo INDETERMINATO</b>			
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	% p.t.	valore
<b>A TEMPO PIENO</b>	1463		1463,00
<b>A P.T. 50%</b>	29	50	14,50
<b>A P.T. 83,33%</b>	12	83,33	10,00
TOTALE CEDOLINI GENERALE			1487,50
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)			<b>123,96</b>
<b>Δ (differenziale dotazione)</b>	<b>- 4,398</b>		
<b>ADEGUAMENTO 2024</b>	<b>-23.797,45</b>		
<b>LIMITE 2016 ADEGUATO</b>	<b>694.532,00</b>		

Evidenziato che l'adeguamento andrà poi verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2024.

Rilevato che le note del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021 prevedono di effettuare le opportune verifiche a consuntivo della previsione dei cedolini emessi nell'anno precedente, si provvede a dare atto che per l'anno 2023 è confermato di non provvedere ad alcun adeguamento del limite 2016 rilevato che, come dettagliato di seguito, il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2023 risulta pari a 120 unità e pertanto inferiore al numero di dipendenti rilevato al 31.12.2018 (128,36):

TIPOLOGIA	UNITA' di Personale al 31.01.2023	CEDOLINI EMESSI	% PART- TIME	N° Cedolini al 31/01/2023	VALORE CESSAZIONI AVVENUTE	VALORE ASSUNZIONI EFFETTUATE	TOTALE VALORE AL 31.12.2023
<b>A TEMPO PIENO</b>	120	1440		1440	33,5	15	1.421,50
<b>A PART-TIME 50%</b>	2	24	50%	12	4		8,50
<b>A PART-TIME 83,33%</b>	1	12	83,33%	10,00			10,00
<b>TOTALE CEDOLINI</b>				<b>1462,00</b>	<b>37,00</b>	<b>15</b>	<b>1.440,00</b>

**TOTALE CEDOLINI/UNITA' (diviso 12  
unità)**

**121,83**

**120,00**

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

#### PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1:

- **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 567.152,60;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
  - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 12.064,00;
  - lett. b): differenziali posizioni economiche da Ccnl 2016/2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 8.733,78;
  - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità € 17.339,45;

- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Importo pari ad € 11.069,50;
- **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 11.253,97, dettagliati nella determinazione dirigenziale n. 1099 del 23.12.2022.

- art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato in base al personale in servizio alla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 pari ad € 29.247,42, e tra D3 e D1 pari ad € 25.338,57 Aran (CFL 175 e CFL 223) - totale complessivo per l'anno 2024 € 54.585,99;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024, parte stabile, ammonta ad € 682.199,29;

#### PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art 79:

- comma 2, lettera a):

- art. 67 comma 3 lettera a) CCNL 21.05.2018 le somme corrisposte da terzi per la celebrazione dei matrimoni con rito civile, al personale assegnato al relativo servizio, secondo quanto previsto dall'art.43, comma 4 L.449/1997, € 5.500,00;
- art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21.05.2018, le somme destinate alle incentivazioni per funzioni tecniche art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016: € 20.000,00; alle attività svolte per conto dell'ISTAT, e compensi per collaudi art. 61 co. 9 DL 112/2008 convertito in L. 113/2008 € 5.000,00; ai compensi avvocatura interna € 15.000,00;

- art. 67, comma 3, lett. d), Ccnl 21/05/2018: importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente € 622,00.

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della G.C. n. 158 del 28.05.2024, ad oggetto “*Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2024*”, di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997, € 68.821,00;
- art. 79, comma 3, per l'importo pari ad € 8.411,68. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021 come di seguito dettagliato.
  - fondo risorse decentrate: € 6.569,68
  - budget delle Elevate Qualificazioni art. 17 CCNL 16.11.2022 è incrementato € 1.842,00.

Considerato altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi i risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario pari a € 27.747,00 di cui all'art. 79 comma 2, lettera d).

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024 - parte variabile - ammonta ad € 149.260;

Rilevato che il fondo così costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e di conseguenza si dovrà procedere alla decurtazione di € 35.985,34, come dimostrato nell'Allegato B) e come di seguito riportato comprensivo dello stanziamento degli incaricati di Elevata Qualificazione:

	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2024</b>
Totale Fondo	843.793,50	831.459,20
Voci non soggette a vincolo	31.883,71	177.523,92
Totale decurtazioni	117.377,79	133.850,29
<b>TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI (depurato delle somme non soggette a vincolo e decurtazioni )</b>	<b>694.532,00</b>	<b>520.085,00</b>
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ex POSIZIONI ORGANIZZATIVE ORA ELEVATA QUALIFICAZIONE IMPUTATE A BILANCIO		176.289,00
CCNL 16.11.2022 art. 79 co. 3: 0,22% Monte Salari 2018 - Quota proporzionale E.Q. escluse dal limite ai sensi dell'art. 79 co. 6		- 1.842,00
FONDO STRAORDINARIO	51.645,69	51.645,69
<b>TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017</b>	<b>746.177,69</b>	<b>746.177,69</b>

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2024", Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari interpretative;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.01.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione.

Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011, l'impegno di spesa ed il correlato pagamento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 14.05.2024.

## **DETERMINA**

- 1) Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, come da Allegato A) alla presente determinazione;
- 2) Di procedere alla decurtazione di € 35.985,34 al fine di garantire il rispetto dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, come dimostrato nell'Allegato B);
- 3) Di dare atto che non è possibile adeguare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge 58/2019, che rimane determinato in € 694.532,00;
- 4) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari interpretative;

- 5) Di dare atto che la spesa complessiva per il finanziamento del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 trova copertura nei seguenti capitoli del Fondo stesso e nei capitoli di bilancio della spesa di personale:

92 0	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PERSONALE DIPENDENTE
92 1	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE T.I.
92 2	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE T.D.
92 3	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO LL.PP. - T.I.
92 4	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO LL.PP. - T.D.
92 5	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI - T.I.
92 6	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE COMUNICAZIONE- T.I.
92 7	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE CULTURA - BIBLIOTECA - EVENTI CULTURALI - T.I.
92 8	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI -T.I.
92 9	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - T.I.
92 10	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE -T.I.
92 12	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - T.I.
92 13	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E SIT- T.I.
92 14	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA- T.I.
92 15	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO PROTOCOLLO - T.I.
92 16	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-FINANZIAMENTI SERVIZI DI SUPPORTO- T.I.
92 17	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO SUAP - T.I.
92 18	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI INFORMATIVO INFORMATICI - T.I.
92 19	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO AVVOCATURA INTERNA - T.I.

- 6) Di dare atto che con atto dirigenziale n. 51 del 09.01.2024 è stata determinata la parte stabile del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 ed è stato assunto l'impegno tecnico delle somme relative agli istituti contrattuali di cui alla presente costituzione.
- 7) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2025, qualora l'obbligazione giuridica passiva divenga esigibile in tale esercizio.
- 8) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 9) Di dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi tra i soggetti destinatari dell'atto ed il sottoscritto Segretario Generale, Dirigente Settore 5, e il rispetto delle prescrizioni contenute

nel piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026 e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Follonica.

- 10) Di dare atto che il Dirigente, con la sottoscrizione del presente provvedimento, attesta la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00.
- 11) Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Dirigente del Settore 2 attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Dlgs. 267/00.
- 12) Di inviare il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei conti per l'espressione del relativo parere.
- 13) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.
- 14) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE  
Gabriele Pecoraro